



COVID-19: IMPORTANTI AGGIORNAMENTI

CHIUSURA ATTIVITÀ

A commento del Decreto 11 marzo 2020

Con riferimento al **Decreto 11 marzo 2020** che ha decretato l'obbligo di chiusura di alcune tipologie di attività su tutto il territorio nazionale, **a far data dal 12 marzo fino al 25 marzo**, con la presente vengono fornite alcune indicazioni in merito alle specificità delle Categorie da noi rappresentate: **Agenti Immobiliari, Mediatori Merceologici, Mediatori Servizi Vari, Mediatori Creditizi, Agenti in Attività Finanziaria.**

Il Decreto non indica espressamente alcuna delle attività di cui sopra tra quelle soggette ad obbligo di chiusura così come non indica alcuna delle predette categorie tra quelle esonerate dalla chiusura (come da allegati 1 e 2 del Decreto). Certamente, però, invita chiunque possa attuare azioni di smart working e possa evitare attività che prevedono spostamenti o contatti con le persone a farlo. Questa posizione, da noi già sostenuta a seguito del Decreto dello scorso 8 marzo, è stata oggi avvallata anche da FIMAA Italia per tramite dei Consulenti Legali, avv. Mammani e avv. Baravaglio.

La chiusura delle attività, soprattutto quelle con uffici su strada, è delegata quindi alla responsabilità e al senso civico dei singoli, per un periodo di 13 giorni inclusi due fine settimana.

Inoltre, come già precisato nelle precedenti comunicazioni, non c'è alcuna certezza che le autocertificazioni per spostamenti (ad esempio per appuntamenti o sopralluoghi) possa essere considerata ammissibile ai fini delle "comprovate esigenze lavorative", con il rischio di una **sanzione penale**. A tale proposito si precisa che anche la sanzione pecuniaria di euro 260, prevista dall'articolo 650 del codice penale, è una pena alternativa tra ammenda e arresto: perché possa essere trasformata in una sanzione amministrativa è necessario fare un'istanza con richiesta di oblazione e recarsi da un giudice assistiti da un avvocato, diversamente detta ammenda resta sul certificato penale del trasgressore. In caso, infine, di autocertificazione mendace si aggiunge anche il reato di falso da autodichiarazione, sempre in capo al codice penale.

Si coglie l'occasione per informare che la **Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate della Lombardia** ha ribadito lo stato di difficoltà in cui versano gli uffici per tutte le pratiche che non possono essere svolte per via telematica. Siamo in stretto contatto con detta Direzione e ci auguriamo che, in virtù della situazione di emergenza, le eventuali sanzioni per tardiva registrazione vengano esaminate singolarmente in relazione alla sopraggiunta impossibilità di adempiere e vi sia una posizione flessibile. Nel mentre il seguente link può essere di utilità:

<https://lombardia.agenziaentrate.it/?id=15584>

Pertanto, in assenza di certezze, non possiamo che sottolineare che il Decreto rimanda in capo a ciascun soggetto la responsabilità di decidere come agire, comunque secondo gli obblighi di sicurezza per quanto concerne distanze e le autocertificazioni per gli spostamenti, facendo leva sul senso civico di ogni singolo cittadino laddove l'attività non debba essere chiusa di imperio.